CAMERA DEI DEPUTATI N. 2340-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **CARIGLIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 febbraio 1970 *(Stampato n. 790)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(NENNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PRETI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 febbraio 1970

Ratifica ed esecuzione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con Scambio di Note e di una Convenzione finanziaria, conclusi in Roma il 6 marzo 1968 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino

Presentata alla Presidenza il 4 maggio 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I rapporti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, improntati allo spirito della migliore collaborazione, come si conviene a paesi che hanno un comune patrimonio di storia, di lingua e di costumi, sono regolati dalla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e da Accordi aggiuntivi del 1953 e del 1960 che si è reso necessario adeguare alle nuove esigenze intervenute.

Va tenuto presente che con la Convenzione e gli Accordi citati, il Governo della Repubblica di San Marino si è impegnato a non esercitare alcune facoltà proprie di uno Stato sovrano e riconosciute dall'ordinamento internazionale, quali:

1) il diritto di libero transito di merci e prodotti importati, attraverso il territorio italiano, in esenzione da dazi doganali;

2) la coltivazione del tabacco e la produzione di generi, soggetti all'imposta di fabbricazione in Italia, ad eccezione dell'energia elettrica per il consumo locale;

3) la coniazione di monete (escluse quelle d'oro) e l'emissione di biglietti di banca o di Stato;

4) l'adozione di provvedimenti finanziari che possano influire sul regime tributario o sulla circolazione monetaria in Italia;

5) la facoltà di consentire l'istituzione di case da giuoco e l'installazione di stazioni radio o televisive sul proprio territorio.

In corrispettivo di tali rinunce, il Governo italiano si impegnava:

1) a concedere un canone finanziario annuo, via via elevato;

2) a provvedere alla fornitura annua di quantitativi di tabacco, di sale e di fiammiferi;

3) alla ricostruzione e temporanea gestione della ferrovia Rimini-San Marino;

4) ad autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere al Governo sanmarinese un mutuo, ammortizzabile in 35 annualità.

La Repubblica di San Marino si è trovata successivamente a dover fronteggiare accresciuti oneri, essendo impedita dall'adottare con libertà di manovra le misure finanziarie utili, per i vincoli derivanti dagli accordi bilaterali vigenti. Va aggiunto che si è verificato un notevole incremento della popolazione sanmarinese di cui circa il 20 per cento rappresentato da cittadini italiani, mentre d'altro canto numerosi cittadini sanmarinesi sono immigrati in Italia e all'estero; si è così accentuata l'esigenza del pieno rispetto delle clausole vigenti sulla reciproca ammissione dei cittadini dei due Stati all'esercizio di attività economiche e agli impieghi pubblici, mentre si è posta anche quella di un più pieno riconoscimento della sovranità e dei conseguenti diritti della Repubblica sanmarinese, anche su un piano dei rapporti formali.

Per quanto sopra i due Governi hanno proceduto ad un riesame della situazione e, in relazione alle trattative intercorse, è stato concluso, il 6 marzo 1968, il nuovo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia di buon vicinato, insieme ad uno Scambio di Note e ad una Convenzione finanziaria.

L'Accordo aggiuntivo prevede:

1) L'istituzione reciproca di rappresentanze diplomatiche;

2) il permesso di transito per il territorio italiano, in esenzione a qualsiasi dazio o diritto, di oggetti d'arte, materiale scientifico e sanitario inviati in dono alla Repubblica di San Marino, di francobolli ed altri valori destinati all'uso di quel Governo;

3) l'elevazione dei quantitativi di tabacco e di sale, previsti in precedenza;

4) l'elevazione a 1.200 milioni annui, a partire dal 1° gennaio 1968, del canone annuo da parte dello Stato italiano.

Lo Scambio di Note, concerne l'applicazione della clausola della Convenzione del 1939, relativa all'ammissione dei cittadini dei due Stati, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione ed arte e a qualsiasi impiego pubblico a parità con i connazionali, con l'impegno da parte dei due Governi ad una fattiva osservanza, anche nei confronti dei privati e di amministrazioni locali e parastatali, e prendendosi atto del problema di un incontrollato aumento in territorio sanmarinese di cittadini stranieri ed in particolare degli italiani, con notevole onere soprattutto nel campo delle provvidenze e agevolazioni di carattere sociale.

La Convenzione finanziaria autorizza infine un prestito alla Repubblica di San Marino, attraverso la erogazione, da parte della Cassa depositi e prestiti, di un mutuo non superiore ai due miliardi di lire per la costruzione di un ospedale e di altre opere di pubblica utilità.

Gli Atti internazionali di cui sopra costituiscono una riprova dell'amicizia che ha da sempre unito ed unisce i due Paesi e una conferma dell'operante collaborazione che può unire gli Stati in una concezione nella quale il rispetto dei reciproci diritti sia sì contemperato dal rispetto dei reciproci doveri, ma non trascenda a limitazioni che ledano il contenuto oggettivo dell'indipendenza e della sovranità di ciascuno.

In questo senso i rapporti italo-sanmarinesi possono considerarsi esemplari. Vi è una comunanza di stirpe e di civiltà che portano i due popoli ad una naturale fraternità, e questa fraternità è stata costantemente dimostrata dai fatti, per cui non solo in tempi recenti e meno recenti San Marino ha offerto ogni sua possibile solidarietà all'Italia, ma è stata altrettanto continuamente sostenuta dalla leale, aperta volontà di non arrecare all'Italia quei pregiudizi che la sua stessa posi-

zione geografica le avrebbe consentito e le consentirebbe.

Dal canto suo, l'Italia ha cercato di non far pesare l'obiettivo maggiore potenziale politico sul piccolo Stato completamente incorporato nelle sue frontiere e ha non solo costantemente accettato che l'antica culla di un fiero culto della libertà e della democrazia potesse mantenersi integra e affermarsi in campo internazionale, non solo ne ha costantemente rispettato la sovranità e l'indipendenza, ma ha anche seguito con sentimenti di intima soddisfazione il più ampio respiro assunto dalla Repubblica di San Marino, le nuove testimonianze di considerazione che ha saputo meritarsi, il suo progresso, al quale ha inteso e intende contribuire senza ingerenze palesi o nascoste.

È evidente che proprio perché improntati a questo spirito i rapporti italo-sanmarinesi non potranno che essere suscettibili di una positiva evoluzione, che tenga conto del reciproco interesse a una serena convivenza dei due Stati, ad una regolamentazione delle materie sempre più vaste e complesse che l'autonomo sviluppo economico e sociale di ciascuno ha determinato anche nel loro rapporto bilaterale, ad armonizzare le rispettive esigenze senza reciproci condizionamenti, nel quadro della profonda trasformazione in atto nella vita interna di ciascun popolo e della comunità internazionale, in cui i concetti di giustizia e di solidarietà acquistano peso e significato sempre più determinanti.

Nel quadro di questa trasformazione che sfuma e nel contempo dà nuovi e più ricchi significati ai concetti di sovranità, di libertà, di indipendenza, il relatore invita l'Assemblea a voler approvare il presente disegno di legge con il quale si autorizza la ratifica e l'esecuzione degli Atti internazionali, che ne formano oggetto.

CARIGLIA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 6 marzo 1968:

a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note;

b) Convenzione finanziaria.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo e all'articolo 3 della Convenzione finanziaria.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1968 – in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 – a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, e per gli anni 1969 e 1970, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.